

REGOLAMENTO PER L'AVVIO E LO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI DELL'ATENEO Commissione Relazioni Internazionali (CoRI)

SENATO ACCADEMICO	Delibera n. 20 del 02/03/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 899 del 23/03/2016
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	Pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 381 del 23/03/2016
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 24/03/2016
NOTE	Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con delibera del Senato Accademico del 22 settembre 2014.
STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	AREA RICERCA E SVILUPPO UOA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA
AREA DI INTERESSE	Regolamenti attività di ricerca e relazioni internazionali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Decreto n. 899 del 23/03/2016

REGOLAMENTO PER L'AVVIO E LO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI DELL'ATENEO

Commissione Relazioni Internazionali (CoRI)

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI

1. L'Università degli Studi di Palermo intende favorire il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo.

A tal scopo promuove e incentiva attività e progetti di collaborazione internazionale con università e istituti di ricerca e alta formazione stranieri anche attraverso il finanziamento di apposite iniziative. Le attività ed i progetti sopra indicati sono orientati:

- a promuovere la realizzazione di percorsi formativi congiunti, con particolare riferimento alle lauree magistrali e ai dottorati di ricerca, con Università partner UE ed extra UE per il conseguimento di percorsi e/o corsi integrati di studio, che portino a un titolo doppio o congiunto di laurea;
- a l'impiego di lingue straniere della comunità scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio di riconosciuta attualità e richiamo;
- alla partecipazione a programmi comunitari di istruzione, formazione e ricerca, e ai programmi di cooperazione allo sviluppo;
- ad incentivare la mobilità internazionale di docenti, ricercatori e studenti;
- alla promozione di accordi che prevedano la creazione di consorzi e reti con istituzioni straniere di alto profilo culturale, e la partecipazione a reti internazionali d ricerca.
- **2.** Le attività ed i progetti trovano sostegno finanziario in apposito capitolo di bilancio. Le risorse disponibili vengono destinate ai Dipartimenti e/o ad altre strutture dell'Ateneo, per la copertura delle relative spese.
- **3.** Le risorse di cui al punto precedente vengono assegnate dalla Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo (CoRI), di cui al successivo art. 3 del regolamento.

Art. 2 - AZIONI PREVISTE

Per le finalità di cui all'art. 1 punto 1, sono esercitate le seguenti azioni:

- **A)** Progettazione e realizzazione congiunta con università estere, su base di reciprocità, di percorsi integrati di studio e/o di corsi di studio di cui all'art. 3 del DM 22/10/2004 n.270 che possano prevedere il rilascio di titoli congiunti o doppi, in conformità ai regolamenti didattici dell'Ateneo, e previa formalizzazione di apposita convenzione firmata dai Rettori;
- **B)** Iniziative finalizzate all'attivazione e al sostegno di corsi di laurea in lingua inglese, in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione delle Università, di cui all'art. 3 del DM 15.10.2013 n.827;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- C) Mobilità collegata ad incontri con docenti di università estere finalizzata:
- al riconoscimento di curricula e/o crediti necessari alla realizzazione di percorsi integrati di studio, o di corsi di studio che prevedano il rilascio di titolo congiunto, doppio/multiplo;
- alla predisposizione di proposte analoghe da presentare nell'ambito di programmi comunitari e/o internazionali;
- alla costituzione di consorzi o reti internazionali di ricerca:
- **D)** Mobilità di docenti stranieri e di docenti dell'Ateneo verso università estere per attività didattica integrativa e/o seminariale.

Sulla base delle risorse disponibili, la Commissione Relazioni Internazionali (CoRI), provvede a fornire un sostegno economico alle predette azioni mediante assegnazione di contributi che, per le iniziative dell'azione A) può avvenire anche direttamente, in ragione delle aree geografiche interessate dai programmi già attivi mentre, per le altre azioni, si provvede a seguito di apposito bando annuale di Ateneo di cui all'art.4 del regolamento.

Art. 3 - COMMISSIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI (CoRI)

La Commissione Relazioni Internazionali d'Ateneo (CoRI) è istituita con delibera del Senato Accademico e svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici, ed esercita le funzioni ad essa delegate da tali organi.

E' presieduta dal Rettore o dal Pro-Rettore alla Internazionalizzazione ed è composta dal Delegato alla Cooperazione Internazionale, e da due rappresentanti, proposti dal Rettore, per ognuna delle cinque macro aree.

Fanno altresì parte della commissione, *con funzione consultiva*, i responsabili pro tempore del:

- Centro Orientamento e Tutorato (COT):
- Centro Linguistico di Ateneo (CLA);
- Scuola di Lingua Italiana per Stranieri (ITASTRA);
- il Presidente della Commissione Servizi Studenti del C. di A.;
- Il Presidente della Commissione Internazionalizzazione e servizi studenti del Senato Accademico.

La Commissione dura in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:

- a) svolge azione di promozione per le attività internazionali dell'Ateneo;
- b) svolge azione di promozione e coordinamento dei programmi europei di istruzione e formazione;
- c) coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici;
- d) elabora linee guida sulla attuazione e procedure delle azioni previste di cui all'art.2 e stabilisce quali di queste inserire nel bando annuale, valutando successivamente le relative richieste e deliberando sull'assegnazione del contributo;
- e) coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito della mobilità studentesca in entrata ed in uscita;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- f) svolge azione di indirizzo nell'ambito del riconoscimento e conversione delle votazioni degli esami di profitto e trasferimento crediti ottenuti presso Università estere;
- g) propone e/o modifica la procedura di attivazione delle convenzioni internazionali e lo schema da seguire come modello.

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE. BANDI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'attuazione del presente regolamento avviene sulla base di linee guida e appositi bandi che contengono, con riferimento ad ogni azione, le modalità di realizzazione, gli obiettivi, i requisiti di partecipazione, i criteri di ammissibilità e priorità, eventuali limitazioni ed esclusioni, le voci di spesa ammissibili e le modalità di utilizzazione e rendicontazione dei contributi.

Le richieste di contributo devono essere presentate da professori e ricercatori dell'Ateneo utilizzando, esclusivamente, gli appositi moduli predisposti ed allegati al bando.

Il richiedente, qualora sia previsto dal bando, deve essere "ricercatore attivo".

Non possono presentare richiesta di contributo per le azioni di cui al presente regolamento, i professori e ricercatori che, alla data di scadenza del bando, non siano in regola con la rendicontazione di contributi in questione ricevuti negli anni precedenti (non abbiano inviato la relazione finale dell'attività svolta e la dichiarazione del responsabile del centro di spesa).

L'Area Ricerca e Sviluppo – UOA Cooperazione Internazionale per la Formazione e la Ricerca, verifica che le richieste pervenute, predisposte utilizzando gli appositi modelli, siano complete e che rispondano dal punto di vista formale ai requisiti previsti dal bando per ogni azione.

Sulla base delle risorse disponibili, la Commissione Relazioni Internazionali provvederà alla valutazione delle richieste provvedendo ad assegnare il relativo contributo che potrà essere anche inferiore a quello richiesto.

Su proposta della Commissione Relazioni Internazionali, in relazione ai risultati raggiunti e in conformità agli indirizzi di programmazione del Senato Accademico, le azioni di cui all'art. 2 possono essere modificate con decreto rettorale.

I professori/ricercatori assegnatari, entro i 60 giorni successivi alla scadenza per l'utilizzazione dei fondi, devono rendicontare sulle spese effettuate, inviando all'Area Ricerca e Sviluppo – UOA Cooperazione Internazionale per la Formazione e la Ricerca:

- una relazione sull'attività svolta;
- una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del centro di spesa in cui si attesti che il contributo assegnato è stato interamente utilizzato secondo il piano di spesa approvato (se utilizzato parzialmente indicarne il residuo).

Variazioni del piano di spesa ed eventuali proroghe per l'utilizzo del contributo vanno sottoposte all'esame della Commissione Relazioni Internazionali e devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 5 - UTILIZZAZIONE DEI FONDI

Le somme assegnate sono trasferite alle strutture di appartenenza del proponente-responsabile del progetto.

Nel caso di mancato utilizzo totale o parziale dei contributi assegnati entro il termine previsto, i fondi residui rientrano nella disponibilità del bilancio di Ateneo e possono essere destinati ad iniziative di



internazionalizzazione sulla base di apposita delibera degli organi di governo dell'Ateneo su proposta del Rettore/Delegato per le Relazioni Internazionali e/o della Commissione Relazioni Internazionali.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con delibera del Senato Accademico del 13 maggio 2008 e sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo.

Il suddetto Regolamento, unitamente al presente Decreto, verrà pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Sarà, inoltre, pubblicato sul sito web d'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Generale d'Ateneo.